

DICHIARAZIONI

Lo scomputo delle ritenute d'acconto subite nel modello Redditi PF

di Federica Furlani

Il procedimento di determinazione dell'**Irpef** a debito o a credito derivante dal modello Redditi Persone Fisiche 2018 richiede lo **scomputo delle ritenute subite dal contribuente sui redditi che concorrono a formare il suo reddito complessivo**, le quali devono essere indicate nel **rigo RN33**.

RN33 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	4
	1	2	3	,00
				,00

In particolare:

- nella **colonna 1** vanno riportate le **ritenute sospese per eventi eccezionali**, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 4.
- nella **colonna 2** vanno indicate:
 1. le **ritenute subite** a titolo di acconto dagli **allevatori** sui contributi corrisposti dall'**Unire** come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione rilasciata da questo ente);
 2. le **ritenute subite** dai **titolari di redditi agrari**, per trattamenti assistenziali erogati dall'**Inail**;
- la **colonna 3** va compilata nel caso in cui **non si intenda utilizzare** l'ammontare delle **ritenute, attribuite** dalle **società** ed associazioni di cui all'[articolo 5 Tuir](#), eccedenti il debito Irpef.

Nella **colonna 4** vanno invece riportate le **ritenute subite** rilevabili dai singoli **quadri** di presentazione della dichiarazione, e quindi:

- | | |
|--|--|
| • quadro RC – Lavoro dipendente | Rigo RC10, col.1 - Rigo RC11 |
| • quadro RE – Lavoro autonomo | Rigo RE26 |
| • quadro RF – Impresa in contabilità ordinaria | Rigo RF102, col. 6 |
| • quadro RG – Impresa in contabilità semplificata | Rigo RG37, col. 6 |
| • quadro RS – Imprese consorziate e regime minimi | Rigo RS 33 + RS 40 – LM41 |
| • quadro RH – Redditi di partecipazione | Rigo RH19 |
| • quadro RL – Altri redditi | Rigo RL3 col. 3, RL4 col. 5, RL20, RL23 col. |

2 e RL31

Per quanto riguarda le tempistiche previste per lo scomputo di dette ritenute, l'[articolo 22 Tuir](#) prevede che **dall'imposta si scomputano le ritenute** alla fonte a titolo di acconto **operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo** e su quelli tassati separatamente. **Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate.**

Ed infatti anche l'[articolo 25-bis D.P.R. 600/1973](#), dedicato alla *Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari*, prevede che la ritenuta operata è **scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata**. Qualora la **ritenuta** sia operata **successivamente**, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al **periodo di imposta in cui è stata effettuata**.

La disciplina prevista permette pertanto di **superare le difficoltà operative** che si possono presentare con riferimento ad **operazioni effettuate a fine anno** (ad esempio 2017) e quindi di competenza di tale anno, e **fatturate all'inizio dell'anno successivo**.

In tal caso le relative ritenute possono essere **scomputate**, a scelta del contribuente, purché siano **operate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di maturazione:

- secondo il **principio di competenza**, ovvero nell'anno in cui sono **maturate**;
- secondo il **principio di cassa**, cioè nell'anno in cui le stesse sono **operate**.

Se **operate** dopo lo spirare del termine di presentazione della **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di maturazione, le ritenute non possono invece che essere **scomputate** dall'imposta relativa al periodo nel quale sono **operate**.

Così ad esempio, ipotizzando il caso di un **agente di commercio** con ritenute operate su provvigioni di competenza del periodo d'imposta 2017, si possono presentare i seguenti casi:

- **provvigione maturata, fatturata ed incassata, al netto della ritenuta, nel 2017.** In tal caso la provvigione concorre a formare il reddito 2017 e la ritenuta sarà evidenziata e scomputata nel **modello Redditi PF 2018** (rigo RF102 col. 6, Rigo RG37 col. 6);
- **provvigione maturata nel 2017, fatturata nel 2018 ed incassata entro il 31 ottobre 2018** (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2017). La ritenuta è in questo caso alternativamente scomputabile dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2017 (da indicarsi nel modello **Redditi 2018**) o dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2018 (da indicarsi nel modello **Redditi 2019**);

- **provvigione maturata nel 2017, fatturata nel 2018 ed incassata dopo il 31 ottobre 2018** (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2017). La ritenuta è scomputabile unicamente dall'imposta relativa ai redditi dell'anno 2018 (da indicarsi nel modello **Redditi 2019**).

Seminario di specializzazione

PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)